



COMUNE DI PARMA
SETTORE OPERE PUBBLICHE

responsabile unico del procedimento
ing. MARCO FERRARI

Parma Infrastrutture S.p.a.

RTP:
Mandataria:
 **CAIREPRO**
ARCHITETTURA INGEGNERIA
Mandante:
 **alfa solutions**

Gruppo di Progettazione:
ing. GIAMPAOLO BENDINELLI
ing. ALBERTO CALZA
ing. LETIZIA GILARDI
per. ind. LUCA ZANNI

Collaboratori:
arch. Davide Albertini
arch. Alessio Cocconi
arch. Santino Muto
ing. Daniele Iemmi
ing. Mattia Ruini
geom. Alberto Rosi
ing. Fabio Rossi
ing. Emanuele Morini
ing. Luca Parmeggiani

coordinamento della sicurezza in progettazione
ing. SARA MALORI

Parma Infrastrutture S.p.a.



Cofinanziato
dall'Unione europea



ATUSS: Riqualficazione della scuola secondaria "L. Vicini" di Parma POR FESR 2021/2027- Azione 5.1.1 COFINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

titolo elaborato:

Relazione DNSH

TAVOLA:

serie	numero
F.EG.01	06
formato	A4
scala	-
file:	

1.	PREMESSA.....	2
2.	DESCRIZIONE DEL PROGETTO.....	4
3.	INQUADRAMENTO NORMATIVO.....	5
4.	RIFERIMENTI NORMATIVI	5
	SCHEDA 2 – RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI.....	6
	SCHEDA 5 – INTERVENTI EDILI E CANTIERISTICA GENERICA NON CONNESSI CON LA COSTRUZIONE/RINNOVAMENTO DI EDIFICI.....	12
	SCHEDA 6 – SERVIZI INFORMATICI DI HOSTING E CLOUD ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.	
	ALLEGATI.....	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

1. PREMESSA

Il presente piano di gestione dei rifiuti prodotti dalle attività di cantiere illustra le modalità di gestione dei materiali inerti provenienti dagli interventi relativi al progetto “ATUSS: RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA VICINI DI PARMA”, come sviluppato negli elaborati descrittivi e grafici facenti parte del presente progetto PFTE. A tal fine vengono descritte le modalità operative da adottare per il corretto utilizzo delle terre da roccia e scavo, e diverse tipologie dei rifiuti producibili dalle attività di cantiere riferite ai lavori;

- La definizione delle attività di gestione dei rifiuti;
- I soggetti interessati nelle attività di gestione dei rifiuti derivanti dall’esecuzione del progetto;
- Gli adempimenti normativi in capo ai soggetti responsabili individuati;
- Indicazioni tecniche per la corretta gestione dei rifiuti prodotti nella fase di esecuzione dell’opera.

La presente relazione, parte integrante e sostanziale del progetto PFTE “ATUSS: RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA VICINI DI PARMA” è finalizzata a verificare che la realizzazione dell’intervento proposto “non arrechi un danno significativo” a nessuno degli obiettivi ambientali definiti nel Regolamento (UE) 2020/852, così come declinati all’art.9:

- a) mitigazione dei cambiamenti climatici;
- b) adattamento ai cambiamenti climatici;
- c) uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine;
- d) transizione verso un’economia circolare;
- e) prevenzione e la riduzione dell’inquinamento;
- f) protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

Le risposte puntuali a tutti i temi sono di seguito esposte in verde e in corsivo.



Inquadramento territoriale



Inquadramento aereo del plesso scolastico

2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il “PFTE - Progetto di fattibilità Tecnico-Economica” si articola come sviluppo progettuale delle soluzioni individuate nel “DIP – Documento di Indirizzo della Progettazione” elaborato dalla Stazione Appaltante e delle indicazioni successivamente ricevute dalla Stazione Appaltante medesima.

Nell’ambito del PFTE sono state svolte indagini e studi conoscitivi: in particolare sono stati effettuati il rilievo architettonico, impiantistico e strutturale dello stato di fatto a integrazione di quanto fornito dalla Stazione Appaltante (Relazione Geologica, Verifica di vulnerabilità sismica, APE (Attestato di Prestazione Energetica).

L’intervento riguarda unicamente i blocchi scolastici A, B, C, DE, più le opere “connesse” rese necessarie sulle aree esterne.

L’intervento si articola in ordine di priorità sulla base del DIP e delle successive indicazioni della Stazione Appaltante, nelle seguenti macro categorie:

- Miglioramento sismico;
- Ottimizzazione del layout di servizi igienici, aule, ripostigli;
- Implementazioni al sistema di superamento delle barriere architettoniche;
- Rifacimento delle finiture;
- Impianti Meccanici: sostituzione nei servizi igienici e adeguamenti vari;
- Impianti Elettrici: rifacimento impianto;
- Riqualificazione energetica;

Le risposte puntuali a tutti i temi sono di seguito esposte in verde e in corsivo

Informazioni più dettagliate sono reperibili nell’elaborato F.EG.01.02 “Relazione generale”, F.EG.01.03 “Relazione tecnica”.

3. INQUADRAMENTO NORMATIVO

Per l'ottenimento del contributo si deve fare riferimento alla Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH che prevede, per rispettare i principi minimi di non arrecare danno all'ambiente, la compilazione e l'applicazione di schede tecniche. Data la natura dell'intervento è necessario applicare:

- SCHEDA 2: Ristrutturazione edifici;
- SCHEDA 5: Interventi edili e cantieristica generica;

Nei capitoli successivi si riportano gli interventi e le raccomandazioni da seguire, nell'ambito dell'applicazione delle schede 2 e 5.

Riferimenti normativi

La relazione di sostenibilità dell'opera è utile alla verifica di compatibilità con il principio DNSH ed elaborata secondo gli indirizzi:

- Art. 48, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108 – “Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC”;
- Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH) - Edizione aggiornata allegata alla circolare RGS n. 22 del 14 maggio 2024

E nel rispetto dei seguenti riferimenti di legge:

- Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 che integra il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il Regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE;
- Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo la ripresa e la resilienza;
- Regolamento (UE) 2023/435 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2023 che modifica il Regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1755, e la direttiva 2003/87/CE del 27 febbraio 2023;
- Comunicazione della Commissione Europea COM (2021) 1054 - Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del Regolamento (UE) 2019/2088

SCHEDA 2 – RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI

A. Codici NACE

Questa scheda fornisce indicazioni gestionali ed operative per tutti gli interventi che prevedano la ristrutturazione e la riqualificazione degli edifici. Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate ai codici NACE:

- F41: Costruzione di edifici
- F43: Lavori di costruzione specializzati
conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal Regolamento (CE) n. 1893/2006.

In virtù delle disposizioni contenute nel Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) del 26.10.2022, delle caratteristiche dell'intervento e delle previsioni progettuali, le attività economiche sono correlate al seguente codice NACE:

- *F41: Costruzioni di edifici*

B. Applicazione

La presente scheda si applica a qualsiasi misura che preveda la ristrutturazione importante o una riqualificazione energetica di edifici residenziali e non residenziali, come definito dal Decreto Interministeriale 26 giugno 2015, Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici (progettazione e realizzazione).

Il presente progetto prevede ristrutturazioni o riqualificazioni energetiche di edifici residenziali e non residenziali.

C. Principio guida

La ristrutturazione o la riqualificazione di edifici volta all'efficienza energetica fornisce un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici, riducendo il consumo energetico e le emissioni di gas ad effetto serra associati.

Pertanto, per non compromettere il rispetto del principio DNSH, non sono ammesse le ristrutturazioni o le riqualificazioni di edifici ad uso produttivo o similari destinati:

- estrazione, lo stoccaggio, il trasporto o la produzione di combustibili fossili, compreso l'uso a valle¹;

¹ Per le eccezioni si veda la "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH) - Edizione aggiornata allegata alla circolare RGS n. 22 del 14 maggio 2024", pagg. 48-49.

- attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento¹;
- attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori⁵⁰ e agli impianti di trattamento meccanico biologico¹.

Al contempo, va prestata attenzione all'adattamento dell'edificio ai cambiamenti climatici, all'utilizzo razionale delle risorse idriche, alla corretta selezione dei materiali, alla corretta gestione dei rifiuti di cantiere.

Il presente progetto prevede degli interventi e/o attività sopra riportate;

D. Vincoli DNSH

D.1 Mitigazione del cambiamento climatico

Gli interventi di ristrutturazione classificati in Regime 2 possono riguardare anche attività di ristrutturazione diverse dall'efficientamento energetico quali, ad esempio:

- a) Soluzioni fisiche e non fisiche per la riduzione sostanziale dei più importanti rischi climatici fisici che pesano sull'attività svolta nell'edificio
- b) Riduzione del rischio sismico dell'edificio;
- c) Bonifica di materiali contenenti amianto e/o fibre artificiali vetrose pericolose;
- d) Interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche.

Nel caso di interventi di solo acquisto di edificio (senza interventi di riqualificazione energetica successivi), questo dovrà disporre almeno di un attestato di prestazione energetica di classe C.

Elementi di verifica ex ante:

- Per gli interventi che prevedono degli elementi di efficientamento energetico, deve essere verificato il rispetto delle disposizioni del Decreto Interministeriale 26 giugno 2015.

Elementi di verifica ex post:

- L'edificio unicamente acquistato, senza interventi di riqualificazione energetica successivi, dispone almeno di un attestato di prestazione energetica di classe C.

*L'intervento prevede alcune misure finalizzate al superamento delle barriere architettoniche.
L'intervento risulta classificato come efficientamento energetico e miglioramento sismico*

D.2 Adattamento ai cambiamenti climatici

Per lo svolgimento dell'analisi dei rischi climatici fisici attuali e futuri, nell'ambito del Piano Nazionale, vengono fornite due diverse metodologie:

- i Criteri DNSH generici per l'adattamento ai cambiamenti climatici (Appendice A dell'Allegato I del Regolamento Delegato (UE) 2021/2139);
- gli Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021 - 2027 (2021/C373/01).

Elementi di verifica ex ante:

In fase di progettazione

- Redazione del report di analisi dell'adattabilità.

In alternativa:

- Per gli interventi che superano la soglia dei 10 milioni di euro, dovrà essere effettuata una valutazione della vulnerabilità e del rischio per il clima che sfoci nell'individuazione delle misure di adattamento del caso.

Elementi di verifica ex post:

- Verifica adozione delle soluzioni di adattabilità definite a seguito della analisi dell'adattabilità realizzata.

In alternativa:

- Per gli interventi che superano la soglia dei 10 milioni di euro, dovranno essere vagliate e attuate le misure di adattamento individuate tramite la valutazione della vulnerabilità.

Vista l'entità dell'intervento (investimento inferiore ai 10 milioni di EUR) è possibile ricorrere a un processo di analisi più sintetico, facendo riferimento all' "Appendice 1 - Criteri DNSH generici per l'adattamento ai cambiamenti climatici" presente nella "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH) - Edizione aggiornata allegata alla circolare RGS n. 22 del 14 maggio 2024".

D.3 Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

Qualora siano installate, nell'ambito dei lavori di ristrutturazione, nuove utenze idriche, gli interventi dovranno garantire il risparmio idrico.

Pertanto, solo nel caso in cui fosse prevista l'installazione di apparecchi idraulici nell'ambito dei lavori, dovranno essere adottate le indicazioni dei "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi", approvato con D.M. 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022, relative al risparmio idrico e agli impianti idrico sanitari (2.3.9 Risparmio idrico).

Nel caso in cui non fosse previsto il rispetto dei Criteri ambientali minimi, il consumo di acqua specificato per i seguenti apparecchi idraulici, se installati nell'ambito dei lavori, deve essere attestato da schede tecniche di prodotto, da una certificazione dell'edificio o da un'etichetta di

prodotto esistente nell'Unione, conformemente a determinate specifiche tecniche², secondo le indicazioni seguenti:

- i rubinetti di lavandini e lavelli presentano un flusso d'acqua massimo di 6 litri/minuto;
- le docce presentano un flusso d'acqua massimo di 8 litri/minuto;
- i vasi sanitari, compresi quelli accoppiati a un sistema di scarico, i vasi e le cassette di scarico hanno una capacità di scarico completa massima di 6 litri e una capacità di scarico media massima di 3,5 litri;
- gli orinatoi utilizzano al massimo 2 litri/vaso/ora. Gli orinatoi a scarico d'acqua hanno una capacità di scarico completa massima di 1 litro.

Elementi di verifica ex ante:

In fase di progettazione

- Prevedere impiego dispositivi in grado di garantire il rispetto degli Standard internazionali di prodotto.

Elementi di verifica ex post:

- Presentazione delle certificazioni di prodotto relative alle forniture installate.

Non sono previste nell'ambito dei lavori di ristrutturazione nuove utenze idriche.

D.4 Economia circolare

Il requisito da dimostrare è che almeno il 70% (in termini di peso) dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi (escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE) prodotti in cantiere è preparato per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, conformemente alla gerarchia dei rifiuti e al protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione. Questo criterio è assolto automaticamente dal rispetto del criterio relativo alla demolizione selettiva, recupero e riciclo (2.6.2) previsto dai “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi”, approvato con D.M. 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022.

Inoltre, bisognerà prestare particolare attenzione anche all’applicazione dei requisiti dei “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi”, approvato con D.M. 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022, relativi al disassemblaggio e fine vita (2.4.14).

Qualora il rispetto dei CAM non fosse obbligatorio, i vincoli ex ante ed ex post dovranno comunque essere verificati.

² Per le specifiche si veda la “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH) - Edizione aggiornata allegata alla circolare RGS n. 22 del 14 maggio 2024”, pag. 54.

Elementi di verifica ex ante:

In fase di progettazione

- Redazione del Piano di gestione rifiuti;
- Redazione del piano per il disassemblaggio e la demolizione selettiva in linea con quanto previsto dai CAM vigenti.

Elementi di verifica ex post:

- Relazione finale con l'indicazione dei rifiuti prodotti, da cui emerga la destinazione ad una operazione "R".

Il progetto prevede la conformità ai Criteri ambientali minimi (CAM) e, in particolare, al criterio 2.6.2. Questo sarà ulteriormente verificato in fase esecutiva. Le documentazioni in oggetto saranno da predisporre a cura dell'appaltatore dei lavori e dovranno essere conformi alle specifiche del presente punto. In merito al criterio 2.4.14, esso non risulta applicabile in quanto intervento edilizio che non riguarda interi edifici. Per informazioni più approfondite si veda l'elaborato [F.EG.01.05](#) "Relazione criteri ambientali minimi - CAM".

D.5 Prevenzione e riduzione dell'inquinamento

Tale aspetto coinvolge:

- a) i materiali in ingresso;
- b) la gestione ambientale del cantiere;
- c) censimento materiali fibrosi, quali Amianto o FAV.

Prima di iniziare i lavori di ristrutturazione, dovrà essere eseguita una accurata indagine in conformità alla legislazione nazionale, in ordine al ritrovamento amianto e nell'identificazione di altri materiali contenenti sostanze contaminanti. Qualsiasi rimozione del rivestimento che contiene o potrebbe contenere amianto, rottura o perforazione meccanica o avvitemento e/o rimozione di pannelli isolanti, piastrelle e altri materiali contenenti amianto, dovrà essere eseguita da personale adeguatamente formato e certificato, con monitoraggio sanitario prima, durante e dopo le opere, in conformità alla legislazione nazionale vigente.

Per i materiali in ingresso non potranno essere utilizzati componenti, prodotti e materiali contenenti sostanze pericolose di cui al "Authorization List" presente nel regolamento REACH. A tal proposito dovranno essere fornite le Schede tecniche dei materiali e sostanze impiegate.

Per la gestione ambientale del cantiere dovrà essere redatto specifico Piano ambientale di cantierizzazione (PAC), qualora previsto dalle normative regionali o nazionali.

Tali vincoli possono considerarsi rispettati mediante il rispetto dei criteri prestazioni ambientali del cantiere (2.6.1) e specifiche tecniche per i prodotti da costruzione (2.5) descritte all'interno dei "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi", approvato con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022.

Elementi di verifica ex ante:

- Censimento Manufatti Contendenti Amianto (MCA);
- Redazione del Piano Ambientale di Cantierizzazione (PAC), ove previsto dalle normative regionali o nazionali;
- Indicare le limitazioni delle caratteristiche di pericolo dei materiali che si prevede di utilizzare in cantiere (Art. 57, Regolamento (CE) 1907/2006, REACH) così come le prove di verifica definite all'interno dei CAM edilizia alla parte relativa alle sostanze pericolose.

Il progetto prevede la conformità ai Criteri ambientali minimi (CAM) e, in particolare, al criterio 2.6.1. Informazioni più approfondite sono contenute nell'elaborato F.SC.01.01, "Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC)". Il criterio sarà ulteriormente verificato nel Progetto Esecutivo (nel fascicolo dell'opera e in tutti gli elaborati relativi alla Sicurezza e al Cantiere) attraverso opportuni elaborati e dovranno essere conformi alle specifiche indicate al punto stesso.

Allo stesso modo, il progetto prevede la conformità ai criteri afferenti al paragrafo 2.5 "Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione". Per informazioni più approfondite si veda l'elaborato F.EG.01.05 "Relazione criteri ambientali minimi – CAM".

D.6 Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi

Al fine di garantire la protezione della biodiversità e delle aree di pregio, nel caso in cui l'intervento interessi almeno 1000m² di superficie, distribuita su uno o più edifici, dovrà essere garantito che 80% del legno vergine utilizzato sia certificato FSC/PEFC o equivalente. Sarà pertanto necessario acquisire le Certificazioni FSC/PEFC o altra certificazione equivalente di prodotto rilasciata sotto accreditamento.

Tutti gli altri prodotti in legno devono essere realizzati con legno riciclato/riutilizzato come descritto nella Scheda tecnica del materiale. Questo vincolo può ritenersi verificato rispettando il criterio dei "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi", approvato con D.M. 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022, relativo ai prodotti legnosi (2.5.6).

Elementi di verifica ex ante:

- Verifica dei consumi di legno con definizione delle previste condizioni di impiego (certificazione FSC/PEFC o altra certificazione equivalente di prodotto rilasciata sotto accreditamento per il legno vergine, certificazione di prodotto rilasciata sotto accreditamento della provenienza da recupero/riutilizzo).

Elementi di verifica ex post:

- Presentazione certificazioni FSC/PEFC o altra certificazione equivalente di prodotto rilasciata sotto accreditamento;
- Schede tecniche del materiale (legno) impiegato (da riutilizzo/riciclo).

Il progetto prevede la conformità ai Criteri ambientali minimi (CAM), tuttavia, non sono previsti interventi che prevedano l'uso di prodotti legnosi.

SCHEDA 5 – INTERVENTI EDILI E CANTIERISTICA GENERICA NON CONNESSI CON LA COSTRUZIONE/RINNOVAMENTO DI EDIFICI

A. Codici NACE

Questa scheda fornisce indicazioni gestionali ed operative per tutti gli interventi che prevedano l'apertura e la gestione di cantieri temporanei o mobili per opere di grandi dimensioni che prevedono un Campo Base. Pertanto, non si associa a specifiche attività produttive.

Per le opere sottoposte a Valutazione di impatto ambientale o ad assoggettabilità, le caratteristiche del cantiere saranno definite in tali ambiti.

In virtù delle disposizioni contenute nel Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP), delle caratteristiche dell'intervento e delle previsioni progettuali, il presente progetto non rientra nelle opere di grandi dimensioni né prevede un Campo Base.

B. Applicazione

La presente scheda si applica a qualsiasi intervento che preveda l'apertura di un Campo Base connesso ad un cantiere temporaneo o mobile (nel seguito "Cantiere") in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile, come elencati nell'Allegato X - Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a) al Titolo IV del D.Lgs. 81/08 e ss.m.i.

Per grandi dimensioni si intendono cantieri afferenti a reti idriche, elettriche, fognarie, building sopra i 5000 m², etc.

I requisiti qui elencati non hanno carattere prescrittivo, ove non previsto da normative specifiche, e potranno essere selezionati o meno dall'Amministrazione responsabile come criteri di premialità. Le Amministrazioni, pertanto, potranno decidere l'applicabilità di tale scheda o di alcuni requisiti specifici, ove tali requisiti non siano previsti da normative locali.

Poiché l'intervento risulta inferiore alle prescrizioni sopra indicate (non classificabile "di grandi dimensioni" e cantiere inferiore ai 5000 m²) non si ritiene necessario procedere con l'analisi della presente scheda.